



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83 del reg.	Oggetto: <b>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2 COMMA 9 BIS L. 241/1990 COME MODIFICATO DAL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN L. 35/2012</b>
Data 01.10.2013	

L'anno duemilatredici il giorno 01 del mese di ottobre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2 COMMA 9 BIS L. 241/1990 COME MODIFICATO DAL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN L. 35/2012." e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2 COMMA 9 BIS L. 241/1990 COME MODIFICATO DAL D.L. 5/2012 CONVERTITO IN L. 35/2012.**

Propostadelg41

### IL SINDACO

Richiamata la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Premesso che il D. L. n. 5 del 19 febbraio 2012 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012, ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

Visti, in particolare, gli artt 1 comma 1 del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012 e 13 comma 1 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 che hanno completamente innovato l'art.2 comma 9 della Legge 241/90, che, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione hanno previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione stessa ed hanno introdotto, tra l'altro, i commi 9 bis ,9 ter,9 quater e 9 quinquies che, espressamente, recitano:

- comma 9-bis “ *L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*”;
- comma 9-ter “ *Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario*”;
- comma 9-quater “ *Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*”;
- comma 9-quinquies “ *Nei provvedimenti rilasciati in ritardo si istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.*”;

Dato atto che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

Considerato che l'art.1 del citato decreto introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo innovando l'art. 2 della legge 241/1990, già modificato ed integrato, da ultimo, dalla legge 69/2009, ed in particolare i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

Dato atto che la P.A. ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o da regolamento oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Visto l'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 " Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", rubricato "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che recita quanto appresso:

1. *La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.*
2. *Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.*
3. *Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'art. 118 dello stesso codice.*

Preso atto, alla luce delle disposizioni appena richiamate, che la legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

- la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della legge 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
- a seguito della citata legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione

amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»

- nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;

- i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Ricordato, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Preso atto:

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui D. Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'art.21, comma 1-bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

Valutato che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;

- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "nel1'ambito delle figure apicali dell'amministrazione" intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

-altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione* cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

Considerato che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione "*;

- altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile nonché quella del controllo strategico (in tal ultimo caso quando non sia stato nominato il direttore generale);

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende alla svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività "*;

Dato atto che:

- Questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
- Il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire la titolarità di posizione Organizzativa a norma dell'art. 109 D. Lgs. 267/2000, dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99;

Ritenuto, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e viepiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 (in casi di inerzia del responsabile di servizio inadempiente), nonché ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69/2013( nel caso d'inerzia nel termine di conclusione del procedimento);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 5/2012, convertito nella L. 35/2012;M
- il D.L. n. 69/2013, convertito nella L. 98/2013;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## PROPONE

1. Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare nella persona del segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire, in caso di inerzia, il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/90, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35;
3. Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nel termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013;
4. Di disporre che i responsabili dei servizi indichino in ogni comunicazione relativa ai procedimenti di loro competenza il termine di conclusione del procedimento e il nominativo del titolare del potere sostitutivo;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione trasparente";
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, TUEL.

### **Il Proponente**

F.to Dott. Domenico D'Antonio

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio F.F.

f.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 11.10.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 9264 in data 11.10.2013 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 11.10.2013

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---